



**REGOLAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  
PERMANENTI E SPECIALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'11/03/2019

**Sommario**

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITÀ .....	5
ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO .....	5
ART. 3 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO .....	5
ART. 4 - LA SEDE DELLE RIUNIONI .....	6
CAPO II - IL PRESIDENTE .....	6
ART. 5 - PRESIDENZA DELLE RIUNIONI .....	6
ART. 6 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	6
ART. 7 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE .....	7
CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI .....	7
ART. 8 - COSTITUZIONE .....	7
ART. 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO .....	8
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI .....	9
ART. 10 - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE .....	9
ART. 11 - INSEDIAMENTO .....	9
ART. 12 - CONVOCAZIONE .....	9
ART. 13 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI .....	9
ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI .....	10
ART. 15 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE .....	10
ART. 16 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI .....	10
ART. 17 - INDAGINI CONOSCITIVE .....	11
ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI .....	11
CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI .....	11
ART. 19 - ISTITUZIONE .....	11
CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI .....	12
ART. 20 - DESIGNAZIONE E FUNZIONI .....	12
TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI .....	14
CAPO I - NORME GENERALI .....	14
ART. 21 - RISERVA DI LEGGE .....	14
ART. 22 - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI .....	14
CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE MANDATO ELETTIVO .....	14
ART. 23 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA .....	14
ART. 24 - DIMISSIONI .....	15
ART. 25 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA .....	15
ART. 26 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI .....	16
CAPO III - DIRITTI .....	16
ART. 27 - DIRITTO D'INIZIATIVA .....	16
ART. 28 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI .....	17
ART. 29 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI .....	17
ART. 30 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE .....	18
ART. 31 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE .....	18
ART. 32 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI .....	18
ART. 33 - DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI .....	18
ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI .....	19

ART. 35 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI .....	19
ART. 36 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI .....	19
ART. 37 - DIRITTO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO .....	19
ART. 38 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI .....	20
ART. 39 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI .....	20
CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO .....	21
ART. 40 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO .....	21
ART. 41 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO .....	21
ART. 42 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE .....	21
ART. 43 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA .....	22
ART. 44 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE .....	22
ART. 45 - RESPONSABILITÀ PERSONALE - ESONERO .....	22
CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI .....	23
ART. 46 - NOMINE E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI .....	23
ART. 47 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE .....	23
ART. 48 - DELEGHE DEL SINDACO .....	23
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	25
CAPO I - CONVOCAZIONE .....	25
ART. 49 - COMPETENZA .....	25
ART. 50 - SESSIONI E CONVOCAZIONE .....	25
ART. 51 - ORDINE DEL GIORNO .....	26
ART. 52 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ .....	26
ART. 53 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI .....	27
ART. 54 - ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE .....	27
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE RIUNIONI .....	28
ART. 55 - DEPOSITO DEGLI ATTI .....	28
ART. 56 - RIUNIONE DI PRIMA CONVOCAZIONE .....	28
ART. 57 - RIUNIONE DI SECONDA CONVOCAZIONE .....	29
ART. 58 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI .....	30
CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE .....	30
ART. 59 - ADUNANZE PUBBLICHE .....	30
ART. 60 - ADUNANZE SEGRETE .....	31
ART. 61 - ADUNANZE "APERTE" .....	31
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE .....	32
ART. 62 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI .....	32
ART. 63 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE .....	32
ART. 64 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO .....	33
ART. 65 - AMMISSIONE DI DIRIGENTI E CONSULENTI IN AULA .....	33
CAPO V - ORDINE DEI LAVORI .....	34
ART. 66 - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI .....	34
ART. 67 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI .....	35
ART. 68 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI .....	35
ART. 69 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA .....	36
ART. 70 - FATTO PERSONALE .....	37
ART. 71 - IRREGOLARITÀ NELLE VOTAZIONI .....	37
ART. 72 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ .....	37

ART. 73 - TERMINE DELLA SEDUTA.....	37
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE .....	38
ART. 74 - LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA .....	38
ART. 75 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA .....	38
ART. 76 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE .....	38
TITOLO IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO .....	40
CAPO I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO .....	40
ART. 77 - CRITERI.....	40
CAPO II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.....	40
ART. 78 - MODALITÀ .....	40
TITOLO V - LE DELIBERAZIONI.....	42
CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO .....	42
ART. 79 - LA COMPETENZA ESCLUSIVA .....	42
ART. 80 - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI.....	42
CAPO II - LE DELIBERAZIONI .....	42
ART. 81 - FORMA E CONTENUTI .....	42
ART. 82 - APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA .....	43
CAPO III - LE VOTAZIONI .....	43
ART. 83 - MODALITÀ GENERALI.....	43
ART. 84 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE .....	44
ART. 85 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....	45
ART. 86 - VOTAZIONI SEGRETE.....	45
ART. 87 - ESITO DELLE VOTAZIONI .....	46
ART. 88 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI .....	46
TITOLO VI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	48
CAPO I - NOMINA DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI .....	48
DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	48
ART. 89 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI .....	48
ART. 90 - SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI .....	48
ART. 91 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	48
ART. 92 - MOZIONE DI SFIDUCIA .....	49
TITOLO VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE.....	50
CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE RAPPORTI.....	50
ART. 93 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI.....	50
CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.....	50
ART. 94 - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI .....	50
ART. 95 - IL REFERENDUM CONSULTIVO .....	51
ART. 96 IL REFERENDUM ABROGATIVO.....	51
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI .....	52
ART. 97 - ENTRATA IN VIGORE.....	52
ART. 98 - DIFFUSIONE .....	52

## **TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 107 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali.
2. Qualora nel corso delle adunanze dovessero presentarsi casi di incertezze interpretative o procedurali, dovute a carenza di normative specifiche di Legge, Statuto o Regolamenti, è fatto riferimento a prassi o consuetudini. In carenza, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

#### ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate al Presidente del Consiglio per iscritto.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari prevista dall'art. 18, 5° comma, dello Statuto.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo la interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono presentate per iscritto al Presidente della seduta. Questi sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.  
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura prevista dal 2° comma del presente articolo.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### ART. 3 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

#### ART. 4 - LA SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 dello Statuto, si tengono nel Palazzo Comunale dove ha sede l'ufficio del Sindaco. Possono essere tenute riunioni in altre sedi per motivate esigenze, nei casi e con le procedure di cui al successivo comma 3.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività. Previa deliberazione del Consiglio comunale, le riunioni sono trasmesse in streaming secondo quanto previsto dal regolamento in vigore.
3. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la riunione del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene la riunione, all'esterno della sede, vengono esposte la bandiera dello Stato e la bandiera dell'Unione Europea.

### **CAPO II - IL PRESIDENTE**

#### ART. 5 - PRESIDENZA DELLE RIUNIONI

1. La presidenza delle riunioni del Consiglio Comunale è affidata dallo Statuto al Presidente del Consiglio. In sua assenza od impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, dal Consigliere anziano (D.Lgs 267/2000 art. 40 cm.2).
2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea.
3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separata votazione a scrutinio segreto. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Per la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale si rimanda a quanto disposto al comma 3 dell'art. 21 dello Statuto.

#### ART. 6 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La presidenza della prima seduta spetta al Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente

dell'Assemblea. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente eletto.

3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata a sensi di legge, occupa il posto immediatamente successivo.

#### ART. 7 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente assicura il regolare e proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama l'esito del risultato.
3. Il Presidente:
  - ha potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
  - ha facoltà di sospendere e, per gravi motivi, di sciogliere l'adunanza;
  - ha potere, dopo i richiami e gli ammonimenti di rito, di espellere il Consigliere che, col suo comportamento impedisce il regolare corso dei lavori del Consiglio, reca grave offesa alle Istituzioni, al Consiglio o al suoi membri, nonché di ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di turbamento della seduta.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente, sentito il Sindaco, convoca i singoli Capigruppo e la Conferenza per l'esame di questioni riguardanti l'attività ordinatoria e di programmazione del Consiglio.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il collegio dei Revisori dei Conti, le Istituzioni ed Aziende e gli altri Organismi ai quali il Comune partecipa.

### **CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI**

#### ART 8 - COSTITUZIONE

1. I Consiglieri, entro dieci giorni dalla proclamazione, dichiarano per iscritto la loro adesione al gruppo consiliare di appartenenza.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, il nome del Capogruppo. Con la medesima procedura dovranno comunicare al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tale

comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo Statuto.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello nel quale aveva dichiarato di aderire, deve darne comunicazione scritta al Presidente, allegando una dichiarazione di accettazione da parte del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo cui ha dichiarato di aderire e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Generale la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### ART. 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente per definire l'attività ordinatoria e di programmazione del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente, sentito il Sindaco, può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo, oltre ad esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento, esercita anche tutte le altre funzioni che il Consiglio Comunale di volta in volta attribuisce con appositi incarichi.
4. La Conferenza dei Capigruppo, con la partecipazione eventuale del Sindaco, è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente. Alla riunione partecipa il Segretario Generale od il suo sostituto ed assistono i dirigenti o funzionari richiesti dal Presidente o dal Sindaco. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 15.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei Capigruppo.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
7. I Capigruppo, previa comunicazione al Presidente, hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o di un funzionario dallo stesso designato, dallo stesso sottoscritto e dal Presidente.



## **CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

### ART. 10 - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio, stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia ed il numero dei componenti di ciascuna Commissione, assicurando il rapporto tra maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti deve essere sempre dispari.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti; la votazione è di norma palese, salvo espressa indicazione di legge.
3. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

### ART. 11 - INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro venti giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione essa è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Ciascuna Commissione, nella prima riunione, procede ad eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

### ART. 12 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della Commissione, anche di intesa con il Vicepresidente, convoca per iscritto la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza od impedimento di entrambi, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente del Consiglio, al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

### ART. 13 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, con comunicazione al Presidente della stessa, può delegare un Consigliere del suo stesso gruppo, con diritto di voto.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari almeno alla metà più uno dei Consiglieri rappresentati.
3. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.

ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vicepresidenti delle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute della Commissione, senza diritto di voto. Gli stessi possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
2. Le Commissioni possono chiedere al Sindaco di sentire i Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali, gli Amministratori ed i dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal comune e di invitare alle riunioni i rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali ed economiche.
3. I Consiglieri Comunali non eletti nelle Commissioni possono partecipare con diritto di parola alle sedute, senza diritto di voto.

ART. 15 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario Generale, su indicazione del dirigente del Settore interessato.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e affiggere l'avviso di convocazione all'albo pretorio. Redige i verbali delle adunanze che, sottoscritte dallo stesso e dal Presidente vengono, in copia, trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti della Commissione, ai Capigruppo ed al Segretario Generale che, a sua volta, li inserisce nel fascicolo degli atti deliberativi affinché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.
3. Il deposito di cui al precedente comma ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Generale segnala ai dirigenti dei settori interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.
4. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche, a cura del segretario della Commissione, al Presidente dei Revisori dei Conti.
5. La stessa procedura viene utilizzata anche per la verbalizzazione delle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 16 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante attività preparatoria e di approfondimento degli atti fondamentali.
2. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai dirigenti o dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta assegnano alle singole commissioni, secondo il

criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritengono debba acquisirsi la determinazione, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

4. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
6. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono presentate al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con la copertura finanziaria e i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

#### ART. 17 - INDAGINI CONOSCITIVE

1. Il Consiglio Comunale può incaricare le Commissioni Consiliari di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende ed altri organismi del Comune. A tale scopo, le Commissioni possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli Amministratori e dei dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
2. Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti sulla qualità e moralità di persone o quando la pubblicità della adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere precisati nell'ordine del giorno.

### **CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI**

#### ART. 19 - ISTITUZIONE

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire nel suo interno:
  - Commissioni di indagine conoscitiva su questioni di rilevante interesse comunale;

- Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione;
  - Commissioni d'inchiesta su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai dirigenti e Responsabili dei Servizi e Uffici, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza dei Consiglieri comunali votanti, stabilisce il numero dei componenti, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore. Nel termini stabiliti, la Commissione riferisce al Consiglio Comunale.
  3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione, senza vincolo del segreto d'ufficio, tutti gli atti, documenti ed informazioni, afferenti l'oggetto dell'indagine o dell'inchiesta od allo stesso connessi.
  4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri della Giunta e del Consiglio, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e degli Uffici, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi, dei responsabili di Enti ed Aziende speciali. La convocazione e le risultanze della audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
  5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
  6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
  7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
  8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

## **CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

### ART. 20 - DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio di ogni seduta, che preveda votazioni a scrutinio segreto o per appello nominale, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente.

Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori e del segretario generale.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.  
Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

## **TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### ART. 21 - RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale od i singoli Consiglieri sono sciolti o sospesi, secondo la legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno.

#### ART. 22 - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

3. La rendicontazione e la pubblicità delle spese elettorali sono regolate dalla normativa vigente.

### **CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE MANDATO ELETTIVO**

#### ART. 23 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento:
  - convalida gli eletti, dichiara la ineleggibilità e la incompatibilità, ed assume i provvedimenti conseguenti;
  - elegge il proprio Presidente ed il Vicepresidente;
  - riceve il giuramento del Sindaco;
  - riceve la comunicazione del Sindaco sulla formazione della Giunta;
  - discute ed approva gli indirizzi generali di governo dell'Ente;
  - approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è esplicitamente enunciata, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione entro 10 giorni dalla data di assunzione al protocollo delle dimissioni od altra causa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge 154/1981.

#### ART. 24 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco e assunte immediatamente al protocollo in ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La surroga del Consigliere deve avvenire entro dieci giorni dalla data di assunzione al protocollo, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione.
4. In caso di scioglimento, ai sensi del successivo art. 92, comma 1, lett. B2), non si procede alla surroga.

#### ART. 25 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei modi e termini di cui al secondo comma del precedente art. 23, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando successivamente alla elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio gliela contesta. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dal Prefetto dalla loro carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; ovvero quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla vigente normativa di contrasto alla criminalità organizzata o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alla vigente normativa di contrasto alla criminalità organizzata o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazione conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze è disciplinata dal secondo comma dell'art. 24 dello Statuto.  
Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate dall'interessato al Presidente, e decide conseguentemente.

7. Le surrogazioni dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica hanno luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza con le procedure di cui al quarto comma del precedente art. 23.

#### ART. 26 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui alla vigente normativa di contrasto alla criminalità organizzata.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata e procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.  
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con le stesse modalità di cui al terzo comma del precedente art.26.
3. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

### **CAPO III - DIRITTI**

#### ART.27 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto, hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio o su materie di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di ordini del giorno, mozioni, proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Gli ordini del giorno riguardano questioni di carattere generale che rivestono un interesse per il Comune; la loro presentazione e lo svolgimento sono disciplinati dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento, relativi alle mozioni.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge.
4. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il Segretario Generale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.  
La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente iscritta all'ordine del giorno. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.



5. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro le 24 ore precedenti l'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
7. Le proposte di emendamenti pervenute prima della adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere. Su richiesta del Segretario Generale, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla adunanza successiva.

#### ART. 28 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, per iscritto, interrogazioni miranti ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato od intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Le interrogazioni possono essere presentate, per iscritto, da uno o più Consiglieri almeno 24 ore prima della Conferenza dei Capigruppo chiamato a definire l'o. d. g. del Consiglio comunale. Inoltre possono essere presentate anche nel corso di una seduta consiliare; in tal caso vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state presentate
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o la Giunta sono tenuti a rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Ove non venga data risposta nei termini di cui al precedente comma o l'interrogante non richieda risposta scritta, il Sindaco chiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno per lo svolgimento dell'interrogazione.

#### ART. 29 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore alla fine della seduta successiva alla loro presentazione.
2. La replica non può avere durata superiore a due minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza della interrogazione.

#### ART. 30 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, per iscritto, interpellanze.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli impedimenti della sua condotta riguardo a un determinato problema; possono essere presentate almeno 24 ore prima della Conferenza dei Capigruppo che concorre a definire l'o. d. g. del Consiglio comunale.
3. Le interpellanze possono inoltre essere presentate durante le sedute del Consiglio comunale, in tal caso sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state presentate.

#### ART. 31 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere interpellante, alla fine della seduta allo scopo fissata, ha diritto di svolgere l'interpellanza per un tempo non superiore a otto minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco od Assessore, per conto della Giunta, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a due minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata scritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che fra gli interpellanti sia avvenuto diverso accordo, comunicato per tempo al Presidente.
4. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza della interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### ART. 32 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni e le interpellanze, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolti congiuntamente alla fine della seduta allo scopo fissato dal Presidente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a due minuti.

#### ART. 33 - DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni consistenti in un documento motivato, sottoscritto da uno o più richiedenti, per promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento; devono essere presentate 24 ore prima della Conferenza dei Capigruppo che deve inserirle nell'o. d. g. del Consiglio comunale.
2. La mozione può essere fatta per iscritto e presentata al Presidente anche nel corso di una seduta, egli ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è presentata.
3. Nel caso in cui vengano presentate più di tre mozioni, è facoltà del Presidente decidere discrezionalmente se differire una o più mozioni all'adunanza successiva.

ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte alla fine della seduta successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore agli otto minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo e un Assessore. E' consentito l'intervento di un secondo consigliere per i gruppi formati da più di tre rappresentanti. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i due minuti.
4. L'eventuale risposta del Sindaco o dell'Assessore competente non può eccedere i 15 minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, che non può eccedere i due minuti.

ART. 35 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale

ART. 36 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 37 - DIRITTO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco od almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al Protocollo Generale.
3. Quando nella richiesta di convocazione è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazione o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.  
Nel caso sia proposta la adozione di deliberazione, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 28,30 e 33 del presente Regolamento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 38 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o Regolamento, in conformità alla normativa vigente.
3. L'esercizio del diritto di cui al primo e secondo comma del presente articolo è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Generale ed ai dirigenti comunali o funzionari responsabili di Sezioni Autonome, ed ai dirigenti di Aziende, Istituzioni ed altri Organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli Uffici o Servizi Comunali e degli altri Enti ed Aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dirigente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 39 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta, per l'uso connesso all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di ogni altro documento necessario all'espletamento del loro mandato elettorale.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'ufficio o servizio competente al rilascio, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 38. La richiesta è ricevuta dal funzionario preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del suo mandato elettorale.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario Generale o il dirigente competente, qualora rilevino la sussistenza di divieti ed impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio del loro mandato elettorale di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del

D.P.R. 26/10-1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8/6-1962, n. 604 e successive modificazioni.

## **CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

### ART. 40 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.  
Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.
6. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito Regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle Associazioni fra gli Enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. Il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dalla vigente legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

### ART. 41 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

### ART. 42 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata giustificazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
6. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno cinque sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### ART. 43 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dalle deliberazioni concernenti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, le Aziende ed Istituzioni comunali e verso gli Enti soggetti al controllo o vigilanza del Comune; devono pure astenersi quando si tratti di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità di parenti od affini sino al quarto grado civile. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere del Comune, Aziende ed Istituzioni ovvero di enti soggetti al controllo o vigilanza del Comune.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo. Essi non concorrono a determinare la validità delle sedute.

#### ART. 44 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi né prestare consulenze ad Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli stessi non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune o degli Enti comunali o soggetti a controllo e vigilanza.

#### ART. 45 - RESPONSABILITÀ PERSONALE - ESONERO

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza oppure il Consigliere che si assenta

dalla trattazione del provvedimento chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, motivandoli, prima della votazione, la propria astensione o il proprio voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

## **CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

### ART. 46 - NOMINE E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge prevede che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte uno o più Consiglieri Comunali, questi devono essere sempre nominati o designati dal Consiglio.
2. Si applica nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del D.Lgs.n. 267/2000.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.
4. Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

### ART. 47 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta Comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

### ART. 48 - DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, può conferire delega per l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale esercitare la delega. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di

motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.



## TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CAPO I - CONVOCAZIONE

#### ART. 49 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente sentito il Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali del governo.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri anzidetti occupa il posto immediatamente successivo.
4. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

#### ART. 50 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente Regolamento, o con posta certificata, previa deliberazione del Consiglio comunale e predisposizione del conseguente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione e alle verifiche annuali delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. Anche quelle straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; ma in caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
6. La convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale secondo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti

all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

7. Se la convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto o con posta certificata deve prevedere anche una seconda seduta, nel caso andasse deserta o venisse sciolta per mancanza del numero legale la prima, da potersi tenere anche entro 24 ore della prima seduta, purché in giorno diverso.
8. La convocazione per la seconda seduta, successiva alla prima andata deserta o sciolta per mancanza del numero legale, è effettuata dal Presidente con avvisi scritti o con posta certificata da notificarsi ai soli Consiglieri assenti nella prima seduta al momento dello scioglimento, anche entro un termine inferiore rispetto a quelli di cui al precedente comma 5, purché nel rispetto del termine minimo di cui al successivo articolo 53, comma 4.
9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

#### ART. 51 - ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza costituiscono l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce, rettifica ed integra l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno spetta al Presidente, sentito il Sindaco e, se richiesto, i Capigruppo.
4. Per le proposte di deliberazioni, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 27, 28, 30 e 33 del presente Regolamento.
5. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, devono essere chiari, specifici e tali da consentire ai Consiglieri l'individuazione certa dell'oggetto.
6. Gli argomenti da trattare devono essere elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta" se ne ricorrono gli estremi. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

#### ART. 52 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
  - mediante notifica a mezzo messo comunale;
  - mediante telegramma o raccomandata;
  - mediante posta certificata, previa approvazione del Consiglio comunale.
2. Le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, o la ricevuta del telegramma o della raccomandata, devono

essere rimesse alla segreteria dal messo o da chi ha effettuato la spedizione o consegna.

La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, devono designare un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera diretta al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Tale disposizione non si applica qualora le convocazioni e le altre comunicazioni avvengano tramite posta certificata.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

#### ART. 53 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno intero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, troverà applicazione il comma 9 del precedente art. 50.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

#### ART. 54 - ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Generale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta fino al giorno della riunione.
2. L'ordine del giorno relativo agli argomenti aggiunti è pubblicato all'albo pretorio comunale on line almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e

dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiunti - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai rappresentanti dei Comitati di quartiere e di frazione se istituiti;
  - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - agli organismi di partecipazione popolare se istituiti;
  - ai Dirigenti di settore.
4. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

## **CAPO II - ORDINAMENTO DELLE RIUNIONI**

### **ART. 55 - DEPOSITO DEGLI ATTI**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, contestualmente alla notificazione e resi disponibili per i Consiglieri comunali anche in modalità digitale, nelle forme che, di volta in volta, saranno attuabili in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnologici.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario Generale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui al precedente comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del Conto Consuntivo, devono essere trasmesse ai Consiglieri Comunali entro il termine di legge o di Regolamento. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

### **ART. 56 - RIUNIONE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. In prima convocazione il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i risultati vengono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la

mancanza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Iniziativa la seduta con la presenza del numero legale, i Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazione accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Di quanto sopra viene preso nota a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

#### ART. 57 - RIUNIONE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per i soli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi o deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
  - la costituzione di Istituzioni e di Aziende;
  - lo Statuto delle Aziende;
  - la partecipazione a società di capitali;
  - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
  - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
  - i programmi di opere pubbliche;
  - il conto consuntivo;
  - i Regolamenti;
  - l'istituzione e l'ordinamento di tributi;
  - la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
  - le piante organiche e le relative variazioni;
  - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
  - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente secondo quanto previsto dagli artt. 50 comma 8 e 53 comma 4 del presente Regolamento.  
La convocazione viene effettuata con avvisi scritti o tramite posta certificata la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 53.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno una giornata intera prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione a maggioranza di voti dei presenti.
10. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta mantiene il carattere di "prima convocazione".

#### ART. 58 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, relazionano nelle materie loro delegate, non vengono computati per la validità delle sedute e non hanno diritto di voto.

### **CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

#### ART. 59 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo quanto stabilito dall'art. 60.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 60 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, della correttezza o delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere precisati sull'ordine del giorno.
3. Quando un argomento trattato in seduta pubblica comporta valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula soltanto i componenti del Consiglio, il Segretario Generale e il dipendente dell'ufficio di segreteria che provvede alla verbalizzazione, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, riportando solo i riferimenti strettamente necessari a dar conto della discussione avvenuta e del suo esito.

ART. 61 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando particolari condizioni o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo richiedono il presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei Comitati di quartiere e di frazione, degli organismi di partecipazione e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari circostanze il Presidente, oltre a garantire la piena libertà di espressione dei Consiglieri Comunali, consente anche interventi dei rappresentanti degli organismi invitati.
4. I rappresentanti degli organismi invitati possono intervenire iscrivendosi a parlare entro il termine prescritto e comunque precedente l'inizio del Consiglio aperto. Entro tale termine anche singoli cittadini possono chiedere di intervenire, declinando le proprie generalità, su un modulo a tale scopo predisposto e sottoscrivendo l'impegno a mantenere il proprio intervento entro i limiti dell'argomento all'ordine del giorno, oltre che dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto senza fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.  

Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce il numero massimo di interventi compatibile con i limiti di tempo previsti per l'adunanza. In rapporto a tale esigenza, può essere limitato il numero degli interventi dei cittadini, secondo l'ordine di richiesta.
5. Al comportamento del pubblico durante le adunanze "aperte" si applicano le regole del successivo

art. 64. Il Presidente del Consiglio comunale può chiedere la presenza della forza pubblica all'ingresso della sede dell'adunanza.

6. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

## **CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

### ART. 62 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della trattazione in oggetto.  
Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. Se un Consigliere Comunale, dopo i richiami e gli ammonimenti di rito, impedisce con il suo comportamento il regolare corso dei lavori del Consiglio, reca grave offesa alle Istituzioni, al Consiglio e ai suoi membri, viene, da parte del Presidente, espulso dall'aula.

### ART. 63 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano all'adunanza seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi o seduti, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di



continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto.

#### ART. 64 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve rimanere nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito i pareri dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

#### ART. 65 - AMMISSIONE DI DIRIGENTI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta, del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti posti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti Dirigenti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

**CAPO V - ORDINE DEI LAVORI****ART. 66 - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco, a nome proprio o della Giunta, effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente o del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti complessivi.
5. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte finale della seduta pubblica.
6. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze avviene seguendo l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza. Si applicano le norme del precedente art. 30, comma 4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o interpellanza, oppure demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di otto minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di due minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
9. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare risposta immediata, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza.

13. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali e nelle sessioni speciali per materia e quanto altro concordato dai Capigruppo, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni. Dopo la trattazione degli atti fondamentali elencati è possibile inserire all'o.d.g. la trattazione di altre delibere.
15. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

#### ART. 67 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, esaurite le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti posti in deliberazione e, di seguito, delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente o il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia nel corso della seduta.

#### ART. 68 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri di appartenenza a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di otto minuti e la seconda per non più di due minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente, del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.  
Il Presidente, il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
4. Esauriti gli interventi ed avvenuta la replica sua, del Sindaco o del relatore e le contro repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, a maggioranza, può dichiarare chiusa la discussione, se ritiene che ulteriori richieste di intervento, abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio e l'argomento stesso sia stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi d'intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti nei limiti di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai Regolamenti ed ai piano regolatori e loro varianti generali. Il Presidente può stabilire tempi diversi, sentita la Conferenza dei Capigruppo, se si decide di unificare la presentazione e la discussione di argomenti collegati o per la trattazione di particolari argomenti. In tal caso, prima dell'inizio della seduta o prima dell'inizio della discussione, il Presidente ne dà avviso al Consiglio.

#### ART. 69 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, precisandone i motivi, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta e che venga ritirato.
2. Un Consigliere, prima dell'inizio o durante la discussione di un argomento dell'ordine del giorno, precisandone i motivi, può porre la questione sospensiva, per ottenere che quell'argomento venga rinviato ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio decide di respingerla a maggioranza dei presenti.
4. Dopo il proponente sulle questioni possono parlare solo un Consigliere per gruppo.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o più questioni sospensive, si procede previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva viene accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo in forma palese.
7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere per gruppo, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene in forma palese.

ART. 70 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio a maggioranza, in forma palese e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

ART. 71 - IRREGOLARITÀ NELLE VOTAZIONI

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

ART. 72 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Segretario della seduta deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Nel verbale si deve dare atto di quanto disposto ai precedenti commi.

ART. 73 - TERMINE DELLA SEDUTA

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute può essere stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno. A meno che il Presidente alla chiusura non fissi già il giorno della seduta, nel qual caso l'avviso di convocazione con gli argomenti da trattare sarà inviato ai soli Consiglieri assenti.

## **CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE**

### ART. 74 - LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

### ART. 75 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Generale o, il Vicesegretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato, in caso di assenza del Vicesegretario.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della proposta di deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.  
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario della seduta prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, scritte a verbale.
6. Il verbale delle sedute segrete è redatto secondo quanto disposto dall' art. 60 comma 5 del presente Regolamento.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario Generale e siglato dal funzionario che ne ha curato la redazione.

### ART. 76 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE

1. Il verbale della seduta precedente viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio delle riunioni del Consiglio, uno o più verbali delle sedute precedenti vengono posti in votazione. Se il Sindaco, i consiglieri o gli assessori chiedono modifiche non recepite in sede di redazione, queste sono votate separatamente, come emendamenti, prima della votazione complessiva sul verbale.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o iscritto nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I file su supporto digitale con le registrazioni dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

## **TITOLO IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

### **CAPO I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

#### ART. 77 - CRITERI

1. Gli indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, sono approvati dal Consiglio Comunale che li attua con l'approvazione degli atti fondamentali, con particolare riguardo:
  - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
  - b) agli atti che costituiscono la disciplina dei tributi e delle tariffe;
  - c) agli atti di pianificazione finanziaria e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani di investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
  - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
  - e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, alla organizzazione generale dell'Ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e triennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione della Giunta.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
5. Il Consiglio si può esprimere per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, Organismi associati e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

### **CAPO II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

#### ART. 78 - MODALITÀ

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio verifica, attraverso relazioni semestrali da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Attivato il sistema di controllo interno di gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, al Collegio dei Revisori ed al Segretario Generale, tutti gli



elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, di medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. Il Sindaco riferisce al Consiglio, con le relazioni semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
  - a) verificando l'osservanza da parte degli organi destinatari interni degli indirizzi contenuti negli atti del Consiglio;
  - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
  - c) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio annuale e pluriennale, i contenuti dello stesso meritevole di particolare esame;
  - d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
  - e) partecipando collegialmente ai lavori del Consiglio Comunale quando è in discussione il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione ed il relativo schema, al fine di fornire le indicazioni e le prescrizioni eventualmente richieste.
5. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle Aziende speciali ed altri Organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli Organi che amministrano gli Enti suddetti.

## **TITOLO V - LE DELIBERAZIONI**

### **CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO**

#### ART. 79 - LA COMPETENZA ESCLUSIVA

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle fissate dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Consiglio Comunale non può delegare ad altri Organi le funzioni di cui al precedente comma.
3. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 può deliberare, in caso d'urgenza, esclusivamente per le variazioni di bilancio.
4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni e le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

#### ART. 80 - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti dal Sindaco alla Conferenza dei Capigruppo e al Segretario Generale. La decisione è adottata con riferimento alle norme del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dello Statuto e del presente Regolamento. La decisione della Conferenza dei Capigruppo è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'Organo del quale la Conferenza ha riconosciuto la competenza.

### **CAPO II - LE DELIBERAZIONI**

#### ART. 81 - FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. In ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del settore interessato, di quello di ragioneria. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal dirigente competente il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposta, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale,

precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, si procede secondo la procedura dell'art.27, comma 6, il testo del dispositivo dell'atto stesso viene letto al Consiglio prima della votazione insieme ai pareri tecnici acquisiti, ove richiesti, nel corso della seduta.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo.  
In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri Organismi ed Enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

#### ART. 82 - APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

### **CAPO III - LE VOTAZIONI**

#### ART. 83 - MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali, di norma, è effettuata in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui i successivi articoli 84 e 85.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal

presente Regolamento, per la legittimità della votazione.

6. In ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
  - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi;
    - emendamenti aggiuntivi;
  - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
  - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i Regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  - a) per i Regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sugli eventuali emendamenti presentati, nei termini, dai Consiglieri Comunali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale e pluriennale corredati della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

#### ART. 84 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta, con il sistema elettronico in dotazione o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Se la votazione avviene per alzata di mano o per alzata e seduta, il Presidente pone ai voti il provvedimento in esame, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato

della votazione, su invito del Presidente, anche gli scrutatori allo scopo nominati.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

#### ART. 85 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o Regolamento od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### ART. 86 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di scheda o di palline.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
  - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
  - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.  
Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di

pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

9. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
10. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
12. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.
13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

#### ART. 87 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.  
Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei votanti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### ART. 88 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La deliberazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## **TITOLO VI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I - NOMINA DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI**

#### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

##### ART. 89 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Quando i rappresentanti del Comune in Enti devono essere Consiglieri Comunali, la competenza è sempre del Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal precedente art.84.
2. In caso di cessazione dalla carica di cui al precedente comma, per dimissioni o qualunque altra causa, il Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni delibera la sostituzione con le modalità di cui all'art.84.

##### ART 90 - SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile assume la comunicazione del Sindaco relativa alla nomina di nuovi Assessori in sostituzione di altri cessati dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza.

##### ART. 91 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto:
  - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli Organi e dei Servizi per le seguenti cause:
    - b1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
    - b2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
    - b3) riduzione dell'organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
    - b4) non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera b1) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.
3. Nei casi previsti dalla lettera b1) del comma 1:
  - a) la Giunta resta in carica fino alla nomina della nuova Giunta;
  - b) il Consiglio Comunale resta in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
4. In quest'ultimo caso, il Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limita a deliberare gli atti urgenti ed improrogabili: le deliberazioni adottate devono indicare i motivi dell'urgenza e dell'improrogabilità.



ART. 92 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia, approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e quindi della Giunta. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario Comunale, in caso di mancata convocazione del Consiglio, ne riferisce al Prefetto che, previa diffida al Presidente del Consiglio, provvede alla convocazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.
4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

## **TITOLO VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE**

### **CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE RAPPORTI**

#### ART 93 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo il Regolamento comunale per il diritto di accesso e di informazione.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, singoli od associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della Comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione Consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente Organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
3. La Commissione Consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

### **CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

#### ART. 94 - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 59 dello Statuto, il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione di particolari categorie della popolazione, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici comunali, di Albi pubblici o di Associazioni di categoria, nonché di Associazioni di volontariato e gruppi/comitati portatori di problematiche di interesse pubblico, su questioni o provvedimenti di loro interesse e su materia di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione può essere effettuata mediante indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli Organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'Assemblea.
3. La consultazione può aver luogo anche con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, la espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della

consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a dare informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

#### ART. 95 - IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e dall'art. 60 dello Statuto, con il quale tutti i cittadini del Comune, che abbiano compiuto i diciotto anni, sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a materie di competenza comunale.
2. I Referendum consultivi sono indetti, su deliberazione del Consiglio Comunale o su iniziativa promossa da almeno l'otto per cento degli elettori votanti per la Camera dei Deputati, con le modalità stabilite dall'art. 60 dello Statuto e dallo speciale Regolamento dei Referendum.
3. Per i Referendum consultivi indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del Referendum, nel termine stabilito dallo Statuto, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

#### ART. 96 IL REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il referendum abrogativo è un istituto indetto per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di un provvedimento adottato dagli Organi Istituzionali del Comune quando lo richiede un numero di elettori pari ad almeno il 10 % degli elettori chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

Se la richiesta risulta regolare e legittima, come stabilito dallo Statuto comunale (art. 61), il Sindaco, su deliberazione della Giunta, fissa la data e convoca i comizi elettorali. Il referendum è tenuto entro centoventi giorni dalla data di esecutività della delibera di indizione, non deve coincidere con altre operazioni di voto e non deve comportare la interruzione o sospensione delle attività scolastiche.

L'esito del referendum è dichiarato valido se ha votato oltre il 50% degli elettori e la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti.

L'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, da dichiararsi con deliberazione del Consiglio Comunale, con effetto dal centoventesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni anno, né possono essere proposti più di tre distinti quesiti per ogni consultazione.

Non sono indetti Referendum nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Le consultazioni referendarie potranno avere svolgimento nel periodo settembre-giugno.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### ART. 97 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato con la maggioranza di cui all'art. 16 dello Statuto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di sua ripubblicazione all'albo pretorio on line.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

### ART. 98 - DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle sedute del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento agli Organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
5. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del Regolamento ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici e Servizi comunali.